

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-536	del 20/07/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.	
Proposta	n. PDTD-2012-541 del 19/07/2012	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 20 (venti) luglio 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.

PREMESSO:

- la Ditta Byte Software House ha provveduto a fornire ed installare ad Arpa i terminali di rilevazione presenze e di controllo accessi presso le diverse sedi Arpa;

RICHIAMATE in particolare:

- la determinazione n. 2 del 19/01/2004 - recante "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiudicazione a seguito di trattativa privata della fornitura ed installazione di terminali di rilevazione presenze per Arpa Emilia Romagna. Ditta Byte Software House" - con la quale si è disposto di assegnare alla Ditta predetta la fornitura ed installazione dei terminali di rilevazione presenze presso le diverse sedi Arpa;
- la determinazione n. 36 del 29/06/2004 - recante "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Fornitura ed installazione di terminali di rilevazione presenze per Arpa Emilia Romagna. Integrazione della fornitura" - con la quale si è disposto di assegnare alla Ditta Byte Software House la fornitura di n. 2 ulteriori terminali di controllo accessi da installare presso il Servizio Sistemi Informativi ed il Servizio Idrometeorologico;
- la determinazione del Direttore della Sezione Provinciale di Reggio Emilia n. 782 del 16/11/2010 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Byte Software House S.p.a. la fornitura e l'installazione di ulteriori n. 4 terminali per il controllo degli accessi presso la Sezione medesima;

RICHIAMATE, ALTRESI':

- la determinazione ASRURS n. 205 del 29/12/2004 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/08/2005 – 31/07/2006;
- la determinazione ASRURS n. 118 del 31/7/2006 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 1/8/2006 - 31/7/2007;

- la determinazione ASRURS n. 103 del 30/7/2007 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2007- 31/7/2008;
- la determinazione ASRURS n. 85 del 25/07/2008 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 1/8/2008 - 31/7/2009;
- la determinazione ASRURS n. 110 del 22/07/2009 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 1/8/2009 - 31/7/2010;
- la determinazione ASRURS n. 508 del 13/07/2010 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 1/8/2010 - 31/7/2011;
- la determinazione ASRURS n. 560 del 12/09/2011 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 1/8/2011 - 31/7/2012;

PRECISATO:

- che, come risulta dalla determinazione ASRURS n. 78/2012, a fare data dal 01/01/2012, la società ADP Software Solutions Italia S.r.l. - con sede legale a Torino in via Oropa 28 – è subentrata a Byte Software House S.p.a. nella titolarità dei contratti facenti capo alla medesima;

PREMESSO:

- che è necessario continuare a garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi forniti dalla Ditta Byte Software House S.p.a., oggi ADP Software Solutions Italia S.r.l.;
- che, come risulta dalle “Dichiarazioni di esclusività” - rilasciate dalla Byte Software House S.p.a. ed acquisite agli atti di questa Agenzia – i prodotti Hardware e Software per la rilevazione delle presenze e per il controllo accessi di cui alle determinazioni sopra citate, sono di proprietà esclusiva della Byte Software House S.p.a., oggi ADP Software Solutions Italia S.r.l.;

DATO ATTO:

- che in data 12/07/2012 ADP Software Solutions Italia S.r.l. ha presentato il preventivo – acquisito agli atti - relativo al canone di manutenzione per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013;

DATO ATTO ALTRESI':

- che la Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. propone, per il servizio di assistenza e manutenzione il seguente canone annuo, come risulta dal sopra citato preventivo:
 - manutenzione software standard: Euro 1.670,00 (IVA esclusa), per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013;
 - manutenzione hardware standard: Euro 14.875,00 (IVA esclusa), per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013;

SPECIFICATO:

- che il canone di cui sopra (per un totale di Euro 16.545,00 IVA esclusa) si riferisce al periodo di validità del contratto di assistenza e manutenzione: 01/08/2012-31/7/2013;

CONSIDERATO:

- che la spesa complessiva, derivante dall'attivazione per il periodo 01/08/2012-31/07/2013 del servizio in oggetto, risulta essere pari a Euro 20.019,45 IVA inclusa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 67/2011 il cui art. 5, comma 6, prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e assume direttamente l'impegno contrattuale mediante invio di ordine da controfirmarsi per accettazione dal fornitore;

RITENUTO QUINDI:

- di attivare con la Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. di Torino, per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013, il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi forniti dalla Ditta medesima, garantendo in tal modo la continuità del servizio;

PRECISATO ALTRESI':

- che la ditta ADP nell'offerta economica sopra citata – relativa al contratto di manutenzione per il periodo 01/08/2012-31/07/2013 – ha dichiarato di subappaltare, esclusivamente per gli interventi in loco, il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi alla Società OLMI IMPIANTI S.r.l. con sede a San Donato Milanese (MI);
- che il Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi – approvato con la presente determinazione - prevede, all'art. 14, che il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010;

RITENUTO PERTANTO:

- di precisare che Arpa procederà all'autorizzazione del subappalto, a favore della Società OLMI Impianti S.r.l., del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi, solo a seguito della presentazione, da parte di ADP, dell'intera documentazione richiesta dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 85 del 22/12/2011, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012”;
- la DDG. n. 86 del 22/12/2011, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012”;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 827 del 23/12/2011, con cui si è proceduto ad assegnare i budget alle Aree della Direzione Amministrativa per l'anno 2012;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare, relativamente al periodo 01/08/2012 – 31/07/2013, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. di Torino, il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi;
2. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 16.545,00 IVA esclusa corrispondenti ad Euro 20.019,45 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione Hardware è a carico dell'esercizio finanziario 2012 per la quota di Euro 8.341,40 e dell'esercizio 2013 per la quota di Euro 11.678,05 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU;
3. di approvare il *“Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi”*;
4. di precisare, infine, che Arpa procederà all'autorizzazione del subappalto, a favore della Società OLMI Impianti S.r.l., del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi, solo a seguito della presentazione, da parte di ADP, dell'intera documentazione richiesta dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 1 di 8

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione dei prodotti software e-star e e-gate e del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi, presso le diverse sedi di ARPA ER.

Per quanto concerne i servizi e le attività esclusi dal servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato, si rinvia al preventivo relativo al canone di manutenzione 01/08/2012-31/07/2013 *"Rinnovo servizio di manutenzione Sw e Hardware su Piattaforma ADP n. FY13/CNE/008/LG"*.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/08/2012 e sino al 31/07/2013.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni anche economiche per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, fatto salvo quanto previsto alla voce "Esclusione dal servizio di manutenzione hardware" del preventivo *"Rinnovo servizio di manutenzione Sw e Hardware su Piattaforma ADP n. FY13/CNE/008/LG"*.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 2 di 8

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare direttamente dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Resta espressamente inteso tra le Parti che la responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto non potrà eccedere il valore complessivo del contratto stesso. La suddetta limitazione non troverà applicazione in caso di dolo o colpa grave da parte del Fornitore, del suo personale e/o dei suoi collaboratori.

Art. 4 – Obbligazioni specifiche del fornitore

Il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software che il Fornitore deve garantire – secondo quanto già previsto nel preventivo *“Rinnovo servizio di manutenzione Sw e Hardware su Piattaforma ADP n. FY13/CNE/008/LG”* – comprende:

- correzione degli errori del prodotto software;
- fornitura degli aggiornamenti minor release e delle aggiunte di volta in volta disponibili;
- assistenza telefonica tecnica.

Il servizio di assistenza e manutenzione hardware comprende tutte le operazioni atte al ripristino della funzionalità delle apparecchiature installate.

Il Fornitore dovrà, in particolare, garantire – entro 8 ore lavorative successive alla richiesta di intervento di Arpa - la presa in carico della chiamata e la formulazione di una risposta. La registrazione della richiesta di Arpa potrà avvenire secondo le modalità indicate dal fornitore (es. mail di ricevuta, servizio di registrazione accessibile via web, ecc..) purchè venga rilasciato un identificativo univoco della richiesta e data in cui è stata effettuata.

La risposta che il Fornitore deve garantire entro il termine predetto consiste nella comunicazione ad Arpa di una diagnosi di massima ed una previsione del tempo necessario per la soluzione del problema.

Per quanto concerne l'assistenza e manutenzione hardware, il Fornitore dovrà, altresì, garantire l'intervento in loco, ove necessario, entro il secondo giorno lavorativo dalla chiamata.

Le richieste di intervento e le segnalazioni di malfunzionamenti saranno comunicate da Arpa al Fornitore secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 3 di 8

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 6 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato, qualora ciò sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore, potrà essere applicata, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 4 di 8

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi relativi al servizio in oggetto, formulati dal Fornitore, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 Fatturazioni e pagamenti

Le fatture dovranno essere due semestrali e di pari importo. Inoltre, le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 5 di 8

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02 e s.m.i.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli 13 e 14 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto).

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 6 di 8

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 7 di 8

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 17 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 8 di 8

- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 4 *Obbligazioni specifiche del fornitore*, 6 *Penali*, 7 *Prezzi*, art. 8 *Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 9 *Fatturazione e pagamenti*, 10 *Brevetti e royalties*, 11 *Risoluzione del contratto*, 12 *Recesso*, 13 *Cessione di contratto e di credito*, 14 *Subappalto*, 15 *Spese ed oneri contrattuali*, 16 *Foro competente*, 17 *Riservatezza*, 18 *Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2012-541 del 19/07/2012

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2012 – 31/07/2013, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/07/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
